



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 08 Luglio 2014

In seduta odierna, alle ore 09:40, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
6)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	A
7)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 69325/2014 DELIBERAZIONE N. 255

COMUNE DI GATTEO. VARIANTE AL PRG DENOMINATA "LUGLIO 2013", ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N.36/2013 AI SENSI DELL'ART.15 L.R. 47/1978 E SS.MM.II. - ESPRESSIONE PARERE AI SENSI ART. 5 L.R. 19/2008, IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO.

- FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 15, C. 5, L.R. 47/78 E SS.MM.II.**
- DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI ART. 12 D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante urbanistica al vigente P.R.G. del Comune di Gatteo, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31.07.2013, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., avente titolo "*Luglio 2013*", trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 17.10.2013 (prot. prov. n. 130632 del 18/10/20132 – fascicolo 2013/07.04.01/40);

Vista la richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia con atto prot. prov.le n. 137814 del 13.11.2013;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune, pervenute in data 15.05.2014, acquisite al prot. prov.le 50502 del 15.05.2014, completando definitivamente la trasmissione dei documenti richiesti in data 20.06.2014 acquisiti al prot. prov.le n. 64414 di pari data;

Premesso che:

- il Comune di Gatteo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii. con deliberazioni n. 38416/283 del 11.07.2001, cui sono conseguite numerose varianti parziali;
- in data 08/05/2014 si è conclusa la Conferenza di Pianificazione inerente il Piano Strutturale Intercomunale dell'unione dei Comuni del Rubicone, la cui adozione è prevista entro la fine del 2014;
- in data 24/05/2014 è stato altresì sottoscritto l'Accordo di Pianificazione inerente il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni del Rubicone;
- nelle more di approvazione della presente variante il Comune di Gatteo ha adottato con delibera di C.C. n. 49 del 27.11.2013 una ulteriore variante denominata "*Novembre 2013*" ai sensi dell'art. 15 legge regionale 47/78, pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data 25/03/2014, agli atti con nota prot. prov. n. 32145 del 26.03.2014;

Richiamato quanto segue:

- sulle Varianti al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 ed all'art. 13 della L. 64/74;
- in base all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., lo strumento in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" a VAS ; pertanto, contestualmente all'invio della Variante in oggetto, il Comune ha trasmesso alla scrivente Amministrazione anche il Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi

dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;

- ai sensi del comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Comune e Provincia, rispettivamente in qualità di autorità procedente ed autorità competente, hanno individuato i soggetti competenti in materia ambientale, in AUSL di Cesena e ARPA sezione Forlì Cesena e Consorzio di Bonifica della Romagna;
- la Provincia, in quanto autorità competente, decide in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'art. 1 della L.R. 9/2008;

Vista la Legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale vigenti;

Visti i seguenti strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n. 102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con Del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006 e successiva Variante integrativa approvata con Del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con Del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con Del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con Del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;

Vista altresì:

- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e adottata con Del. C.P. n. 146884/183 del 19.12.2013;
- la Variante al PIAE adottata con Del. C.P. n. 111736/256 del 17.12.2013;

Vista inoltre la recente deliberazione di **G.P. n. 8372/37 del 05 febbraio 2014** avente ad oggetto **“Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle**

competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali" con la quale questa Amministrazione provinciale si è dotata di un apposito atto di indirizzo definendo rispettivamente negli *Allegati A* et *B* alla citata deliberazione, le proprie competenze sul POC e sul RUE.

Dato atto che come elencato nella Deliberazione CC n. 36/2013 di adozione della Variante in oggetto, il piano si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione di Variante;
- Stralcio Norme tecniche di Attuazione modificate;
- Tavola sinottica P1
- Tavole Zonizzazione del territorio P 2.1 (Fattoria dei Fenili), P 2.2 (Gatteo a mare), P 2.3 (Via Staggetto), P 2.4 (Sant'Angelo), P 2.5 (Via Termine), P 2.6 (Gatteo), scala 1:5.000 - Stato di fatto;
- Tavole Carta dei Vincoli P 2.1.1 (Fattoria dei Fenili), P 2.1.2 (Gatteo a mare), P 2.1.3 (Via Staggetto), P 2.1.4 (Sant'Angelo), P 2.1.5 (Via Termine), P 2.1.6 (Gatteo), scala 1:5.000 – Stato vigente;
- Tavole Zonizzazione dei Centri P 3.1 (Gatteo), P 3.2 (Paretaglio Fiumicino), P 3.3 (Sant'Angelo), P 3.2 (Gatteo a mare), scala 1:2.000 – Stato vigente;
- Tavole P.4 Classificazione della Viabilità, Tavola P.5 Sintesi Schematica delle previsioni di P.R.G. scala 1:10.000 – Stato vigente;
- Tavole Piano dei Servizi P 6.2 (Gatteo a mare), P 6.4 (Sant'Angelo), P 6.6 (Gatteo), scala 1:5.000 – Stato vigente;
- Tavole Zonizzazione del territorio P 2.1 (Fattoria dei Fenili), P 2.2 (Gatteo a mare), P 2.3 (Via Staggetto), P 2.4 (Sant'Angelo), P 2.5 (Via Termine), P 2.6 (Gatteo), scala 1:5.000 - Stato di Modificato;
- Tavole Carta dei Vincoli P 2.1.1 (Fattoria dei Fenili), P 2.1.2 (Gatteo a mare), P 2.1.3 (Via Staggetto), P 2.1.4 (Sant'Angelo), P 2.1.5 (Via Termine), P 2.1.6 (Gatteo), scala 1:5.000 – Stato modificato;
- Tavole Zonizzazione dei Centri P 3.1 (Gatteo), P 3.2 (Paretaglio Fiumicino), P 3.3 (Sant'Angelo), P 3.2 (Gatteo a mare), scala 1:2.000 – Stato modificato;
- Tavole P.4 Classificazione della Viabilità, Tavola P.5 Sintesi Schematica delle previsioni di P.R.G. scala 1:10.000 – Stato modificato;
- Tavole Piano dei Servizi P 6.2 (Gatteo a mare), P 6.4 (Sant'Angelo), P 6.6 (Gatteo), scala 1:5.000 – Stato modificato;
- Relazione Geologico-Tecnica della Variante generale;
- Verifica di assoggettabilità generale;
- Relazione Geologico-Tecnica relativa agli accordi con i privati;
- Verifica assoggettabilità relativa agli accordi con i privati;
- Raccolta accordi con i privati sottoscritti ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000;

CONSTATATO che la presente Variante, come descritto nella Relazione di progetto, propone modifiche in sintesi così articolate:

A) Modifiche Cartografiche

I contenuti cartografici della presente Variante si riferiscono a:

- 1) cambio di destinazione urbanistica di una zona da H3.1 a Zona H2A “Zona destinata ad attività di servizio alla mobilità” al fine di realizzare una nuova stazione di carburanti;
- 2) cambio di destinazione urbanistica di una zona di un area agricola “Zona E1” di circa 17.000 mq, a zona D3.7 per la realizzazione di un comparto a destinazione prevalente terziario - commerciale lungo la nuova circonvallazione di S. Angelo;
- 3) riconfigurazione della zona “H2a – Zona destinata ad attività di servizio alla mobilità” già esistente sulla nuova circonvallazione di S. Angelo, in coerenza con le esigenze del impianto di distribuzioni carburanti;
- 4) cambio di destinazione urbanistica di un edificio esistente da zona E4 a zona E5, in coerenza con lo stato di fatto;
- 5) cambio di destinazione urbanistica di tre edifici esistenti ad uso servizi non recuperabili per attività produttive agricole da zona E6 a Zona E8 al fine di consentire il recupero abitativo degli stessi;
- 6) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo mare da zona B2 a zona D6 al fine di garantire uno spazio di servizio e pertinenza alle limitrofe attività alberghiere;
- 7) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo da zona D8 a zona G3, al fine di realizzare spazi di interesse comune;
- 8) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo da zona C2 a zona B1 stralciandola dal perimetro di Piano Particolareggiato;
- 9) cambio di destinazione urbanistica in località S. Angelo da zona B1 a zona B2 (verde privato) in coerenza con lo stato di fatto;
- 10) Cambio di destinazione urbanistica in località S. Angelo da zona E1 a zona B1H al fine di ampliare il lotto esistente;
- 11) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo da zona D3 a zona B2(verde privato) in coerenza con lo stato di fatto;
- 12) ampliamento del Comparto C3.13 in località S. Angelo di circa 17,400 mq.; nella stessa area viene trasferita l'intera capacità edificatoria nonché tutti gli oneri extra dell'ex comparto C3.12 la quale a sua volta viene riclassificata quale zona G1a, “verde pubblico attrezzato”;
- 13) punto 1 della successiva parte C);
- 14) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo (via S. Antonio) da zona E1 a zona C3.15 “comparto residenziale di nuovo impianto” pari a “comparto residenziale di nuovo impianto” pari a 3.600 mq. E capacità edificatori pari a 500 mq. di SC;
- 15) cambio di destinazione urbanistica in località S. Angelo da zona E1 a zona C3.16 “comparto residenziale di nuovo impianto” con superficie pari a 5.800 mq.;
- 16) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo (via Campagnola) da zona D3 a zona C3.17 “comparto residenziale di nuovo impianto” in sostituzione di una zona produttiva artigianale;
- 17) punto 2 della successiva parte C);
- 18) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo (via Campagnola) da zona D3 a

- zona E1 al fine di eliminare parte della zona produttiva esistente, inoltre due aree vengono riclassificate da zona D3 a zona B1 per una superficie pari a 400-500 mq. ciascuna in ampliamento dei lotti già esistenti;
- 19) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo di una area edificabile di proprietà comunale con destinazione da B1 a B1K; vista la particolare posizione del lotto si intende dare la possibilità di trasferire la capacità edificatoria in una zona più congrua;
 - 20) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo Mare di un'area posta all'interno del comparto C3.7 con trasformazione di parte del parcheggio pubblico già realizzato e ceduto al comune di Gatteo (1000 mq. circa) in zona B7; il nuovo lotto attraverso bando pubblico verrà ceduto per la realizzazione delle opere finalizzate al miglioramento dei parcheggi pubblici, verde pubblico e viabilità di stretta pertinenza del limitrofo polo scolastico; inoltre l'antistante zona F1 localizzata in via Foschi viene riclassificata in zona G1 verde pubblico e zona G5 parcheggi pubblici;
 - 21) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo di un'area da zona B3.1 a zona B1;
 - 22) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo Mare di un'area da zona B1 a zona H1 (strada pubblica) in coerenza con lo stato di fatto;
 - 23) inserimento di un *“vincolo conservativo di edificio o complesso edilizio di valore storico tipologico e ambientale”* ad una unità in località Gatteo Mare;
 - 24) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo Mare di un'area da G1a (verde pubblico) a zona D6.1 attrezzature per la sosta automobilistica a servizio delle strutture turistiche;
 - 25) eliminazione della destinazione urbanistica in località Gatteo Mare di un'area adibita a parcheggio pubblico zona G5 localizzata all'interno della zona B1C , con l'obiettivo di concordare l'opera pubblica da realizzare per dare attuazione all'edificabilità del lotto;
 - 26) punto 3 della successiva parte C);
 - 27) cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo da zona D2.1 a zona G3 – G5 per servizi di interesse comune e parcheggio pubblico e da zona D2.1 a zona D3 di circa 9.300 mq. *“zona produttiva artigianale”* su aree interamente di proprietà comunale;
 - 28) cambio di destinazione urbanistica in località S. Angelo da zona E1a zona D1.6 pari a mq. 6,600 circa senza potenzialità edificatoria destinata a solo spazio espositivo.

B) Modifiche Normative:

I contenuti normativi della presente Variante si riferiscono a:

- 29) Art. 4 – definizioni: sono state introdotte modifiche alle definizioni della *D1 distanza dai confini di proprietà* e del *Vp verde privato di pertinenza*;
- 30) Art. 4 – Zona Urbanistica B1 (zona residenziale urbanizzata): al punto B1C è stato inserito la prescrizione descritta al punto 25;
- 31) Art. 4 – Zona Urbanistica B1 (zona residenziale urbanizzata): al punto Bk1 è stata inserita l'articolo che disciplina l'inserimento della nuova zonizzazione di cui al precedente punto 19);
- 32) Art. 14.1 – Zona Urbanistica B7 (zona residenziale urbanizzata di riassetto urbano): è stato inserito il nuovo articolo normativo che disciplina la previsione di cui al

- precedente punto 20);
- 33) Art. 27.3 – Zona Urbanistica C3.9 (zona residenziale di nuovo impianto Comparto Diretto): è stata ampliata la superficie del comparto da 3.000 a 5.000 mq.;
 - 34) Art. 27.6 – Zona Urbanistica C3.12 (zona residenziale di nuovo impianto Comparto Diretto): è stato eliminato l'articolo normativo che disciplinava l'attuazione del comparto (vedi modifica cartografica n. 12);
 - 35) Art. 27.7 – Zona Urbanistica C3.13 (zona residenziale di nuovo impianto Comparto Diretto): sono stati ridefiniti i parametri per l'attuazione del comparto così come definito alla modifica cartografica n. 12 (St da 10.175 a 17.470, Sc max da 750 a 2.250, S1+S2 da 4.040 a 3.000 mq.);
 - 36) Art. 27.8 – Zona Urbanistica C3.14 (zona residenziale di nuovo impianto Comparto Diretto): è stato inserito il nuovo articolo normativo che disciplina la previsione di cui al precedente punto 13 e punto 1 del successivo capitolo C);
 - 37) Art. 27.9 – Zona Urbanistica C3.15 (zona residenziale di nuovo impianto Comparto Diretto): è stato inserito l'articolo normativo che disciplina l'attuazione del comparto di cui alla modifica cartografica n. 14);
 - 38) Art. 27.10 – Zona Urbanistica C3.16 (zona residenziale di nuovo impianto Comparto Diretto): è stato inserito l'articolo normativo che disciplina l'attuazione del comparto di cui alla modifica cartografica n. 15);
 - 39) Art. 27.11 – Zona Urbanistica C3.17 (zona residenziale di nuovo impianto Comparto Diretto): è stato inserito l'articolo normativo che disciplina l'attuazione del comparto di cui alla modifica cartografica n. 18,16e 27 nell'ambito della trasformazione urbanistica che ha portato all'eliminazione della zona D3 industriale artigianale;
 - 40) Art. 31 – Zona Urbanistica D3 (zona industriale e artigianale di nuovo impianto): è stato integrato l'articolo normativo per disciplinare l'attuazione del comparto D3.B di cui alla modifica cartografica n. 26);
 - 41) Art. 33 quinquies – Zona Urbanistica D3.6 (zona con destinazione commerciale/terziaria di nuovo impianto): è stato inserito l'articolo normativo che disciplina l'attuazione del comparto D3.6 di cui alla modifica cartografica n. 17; viene inoltre proposto l'inserimento dell'articolo art. 107 quinquies – Area normativa 43.5 (zona urbanistica D3.6);
 - 42) Art. 33 sexies – Zona Urbanistica D3.7 (zona con destinazione residenziale commerciale e terziaria di nuovo impianto): è stato inserito l'articolo normativo che disciplina l'attuazione del comparto D3.7 localizzato in via San Martino a S. Angelo; viene inoltre proposto l'inserimento dell'art. 107 sexies – Area normativa 43.6 (zona urbanistica D3.7);
 - 43) agli Articoli 36 – Zona Urbanistica D6, art. 51 bis – Zona Urbanistica E9, art. 51 ter – Zona Urbanistica E9.1, art. 53 – Zona Urbanistica F2 e art. 80 area normativa 17 Zone urbanistiche H1, H2, art. 104 area normativa 41 zona urbanistica F2, art. 110 Uso A1 aree normative 14,16 e 40, e art. 187: al punto 3, viene proposta la sostituzione del richiamo alla scheda guida di attuazione con lo “specifico regolamento edilizio”; conseguentemente è stato proposto l'eliminazione dell'art. 153 scheda guida all'attuazione n. 2 tutela delle alberature e sostituito con specifico richiamo al regolamento edilizio del verde;
 - 44) Art. 54 – Zona Urbanistica G1 (zona per verde pubblico e attrezzato): viene proposto l'aumento dell'indice di utilizzazione fondiaria da 0,010 mq/mq a 0,25 mq/mq;
 - 45) Art. 63 – Area normativa 1 - Zone Urbanistiche B1, B2, B7: al punto 4 prescrizioni e vincoli di area normativa viene proposto la diminuzione della superficie minima per gli interventi da 500 a 400 mq. ovvero quella preesistente alla data di adozione del PRG – variante generale 1999;
 - 46) Art. 74 – Area normativa 11 - Zona Urbanistica D3: viene proposta l'integrazione

- dell'articolo normativo con la possibilità di inserimento dell'uso C2 esercizio pubblico limitatamente ad una SC pari a 400 mq. per ogni comparto.
- 47) Art. 74 – Area normativa 36 - Zona Urbanistica D6: viene proposta la legittimazione di tutti i manufatti precari (scale di sicurezza ed ascensori) autorizzati come strutture provvisori a carattere temporaneo, purché l'autorizzazione sia ancora valida e a seguito della sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo per il mantenimento della destinazione d'uso alberghiera;
- 48) Art. 119 – Uso C1/I- Vendita al dettaglio medie strutture: viene proposto l'integrazione dell'articolo normativo con la nuova struttura commerciale alimentare proposta coma da modifica cartografica n. 17);
- 49) Art. 152 – Scheda guida all'attuazione n. 1 Zona a verde pubblico e attrezzato / G1: viene proposto l'inserimento della possibilità di realizzazione degli orti sociali nelle aree a verde pubblico;
- 50) Art. 161 – Scheda guida all'attuazione n. 10 Zona per attività produttive e tecnico distributive insediate soggette a particolari limitazioni / D4: viene proposta per le zone D4.3 (a servizio della viabilità ed all'autotrasporto) il raddoppio della SC fino ad un massimo di 700 mq di SC e un'altezza massima degli edifici pari a 8 mt;
- 51) Art. 171 – rispetto a elettrodotti si propone l'integrazione dell'articolo secondo le disposizioni vigenti; e per l'Art.178 Vincolo relativo al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: si propone la modifica per consentire la nella zona mare quanto proposto dalla modifica dell'Art. 74 – Area normativa 36 - Zona Urbanistica D6;

X) Accordi con i Privati

Le modifiche al PRG a seguito della sottoscrizione di accordi con i privati di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000 e che accedono alla presente variante si riferiscono a:

1. cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo, via Termini II, da zona E1 “agricola” a zona C3.14 “comparto residenziale di nuovo impianto” pari a 2.800 mq, e con capacità edificatoria pari a 230 mq. di SC necessaria per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza della viabilità;
2. inserimento di una nuova area D3.6 “comparto di nuovo impianto a destinazione commerciale/terziaria/direzionale”, con previsione di una nuova media struttura di vendita alimentare; tale zonizzazione sostituisce integralmente la preesistente zona B4 per la quale era stato approvato lo strumento attuativo che prevedeva la realizzazione di 40 alloggi; verranno realizzate opere extra-comparto quali la riqualificazione e rifacimento della rotatoria di Via Giovanni XXIII e sistemazione delle strade limitrofe;
3. inserimento di una nuova area D3.B lungo la via Staggi “comparto di nuovo impianto a destinazione produttiva) per la realizzazione della mini rotatoria stradale tra le vie Roncadello e Savignano e il rifacimento dell'asfaltatura in via Roncadello a Gatteo;

D) Contenuti del Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS;

L'Amministrazione ha prodotto due elaborati specifici contenenti il primo la valutazione delle modifiche apportate dalla variante urbanistica in modo generale, il secondo rapporto ambientale riguarda esclusivamente le valutazioni sulle modifiche apportate a seguito della sottoscrizione di accordi con i privati di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000 e che accedono alla presente variante;

Il Rapporto ambientale analizza in modo dettagliato tutti gli impatti di ogni singola proposta di modifica al PRG concludendo che le analisi svolte permettono di formulare un generale e

preventivo giudizio favorevole, con la riserva di verifiche più approfondite e compiute in corso di definizione di dettaglio delle singole aree da operarsi prima della realizzazione delle opere.

Infatti rapporto detta alcune condizioni, e ulteriori approfondimenti da eseguirsi, per alcune particolari proposte di modifiche, il rispetto delle quali e delle indicazioni contenute nelle norme del PRG valida l'esclusione dalla procedura di VAS della variante parziale al PRG denominata "Luglio 2013".

Vista la richiesta di integrazioni e chiarimenti formulata da questa Provincia con atto prot. prov.le n. 137814 del 13.11.2013, **in merito ai seguenti contenuti::**

- integrazione agli aspetti geologici per le previsioni n. 20, 25,27 e 7;
- integrazione di aspetti formali rispetto ai pareri e dichiarazioni previsti a corredo della Variante urbanistica dalla legislazione vigente;
- ulteriore verifica del dimensionamento del 6% della capacità insediativa residenziale e della complessiva dotazione di standard pubblici;
- chiarimenti in merito ad alcune modifiche apportate con la variante (23, 52,17,41,53,13,36,54,26,40,2,3,42,49,28,5,14,37,16,18,19,27,20,24,25,29,33,44,47,50,29,51).

Dato atto che il Comune, con propria nota prot. prov.le n. 50502 del 15.05.2014 ha provveduto ad integrare e chiarire le perplessità sollevate sopra descritte fornendo:

- integrazione di aspetti formali;
- conferma della verifica del 6% della capacità insediativa e della complessiva dotazione di standard pubblici riportata in seno alla relazione illustrativa della variante parziale denominata "Luglio 2013";
- precisazioni in merito ad alcune modifiche apportate con la Variante;
- integrazione agli aspetti geologici ;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 47/78:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;

- che siano assicurate:

- l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
- la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
- la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/78;
- l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78;
- il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Dato atto che l'Amministrazione comunale non ha ancora acquisito il parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Cesena e di A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì-

Cesena, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori **si ritiene necessario che prima dell'approvazione della variante in oggetto sia acquisto il parere previsto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;**

Verificato l'iter amministrativo: lo strumento urbanistico in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31.07.2013, secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/78, risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo. Il Comune, con nota in data 30.04.2014, ha dichiarato l'avvenuta comunicazione della Variante, al momento della pubblicazione, alle seguenti autorità militari:

- Comando per il reclutamento e le forze di complemento di Bologna
- VI Reparto Infrastrutture - Bologna
- I Regione Aerea – Milano
- Dipartimento Marittimo di Ancona

Verificata la completezza degli atti:

la Variante in oggetto risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria:

- è stata prodotta l'attestazione del Sindaco (medesima nota 30.04.2014) certificante:

- che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non è soggetto alla disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 9.7.1908, n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede;
- che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non è sottoposto al vincolo stabilito dal R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 concernente il vincolo per scopi idrogeologici;

CONSIDERATO

A) - Espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30.10.2008, n. 19 in merito alla compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Alla Variante è allegata una relazione geologica, necessaria ai fini di una preliminare caratterizzazione dei lineamenti geologici, morfologici, idrogeologici e sismici delle aree oggetto di Variante, permettendo di esprimere una prima valutazione sull'edificabilità dei comparti.

Il territorio del Comune di Gatteo, si sviluppa interamente in ambiente di pianura, allungandosi dal margine collinare fino alla costa adriatica. I terreni sono caratterizzati dalla presenza di sedimenti della successione continentale padana, di origine fluviale e di età pleistocenica, sovrapposti al substrato marino plio-pleistocenico. Tale successione è costituita da ghiaie, sabbie e argille, in alternanze verticali e laterali, che riflettono le interazioni nel tempo tra variazioni del livello del mare e la capacità di trasporto

dei corsi d'acqua, quali il Rubicone, il Pisciatello ed il Rigossa. La granulometria è generalmente fine, con un componente sabbiosa più importante in prossimità del margine collinare. Nella fascia compresa tra il mare e la S.S. Adriatica, sono presenti i depositi sabbiosi marini, testimonianza dell'ingressione pleistocenica.

Ai fini di una prima caratterizzazione sismica di sito, alle prove geotecniche, nelle aree più significative, è stata associata una campagna di indagini geofisiche. Tali prove hanno permesso di evidenziare, per l'intero territorio, una generale frequenza fondamentale di sito pari a 1,1 Hz (secondaria a 6.0 Hz), ed una PGA scalata pari a 0,316g.

In relazione al rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma, la relazione integrativa **conferma la potenziale predisposizione alla liquefazione per i comparti 20 e 25 (Gatteo Mare)**, per la presenza delle sabbie marine. **Al fine di ridurre il rischio di liquefazione dei terreni in caso di terremoto, per queste aree sono pertanto prescritte, in fase esecutiva, la realizzazione di fondazioni profonde che by-passino lo strato liquefacibile, ovvero saranno realizzate opere ingegneristiche in grado di migliorare le caratteristiche geomeccaniche delle sabbie o di dissipare le eventuali sovrappressioni.**

Area 7: per quest'area è stato svolto un approfondimento di c.d. III livello, in considerazione della destinazione d'uso prevista (caserma). Anche se il fattore di amplificazione stratigrafica dell'accelerazione calcolato è simile a quello determinato tramite abachi per gli studi di II livello (e pari a 1,63), l'analisi ha verificato la presenza di amplificazioni più elevate in corrispondenza di alcune frequenze, rispetto a quelli previsti con analisi semplificate. In particolare è stata evidenziata una criticità per valori di frequenze comprese tra 1 e 2.5 Hz. **Di tali indicazioni dovrà tener conto il progettista in fase di calcolo esecutivo.**

In riferimento all'area 27, a destinazione zona G3-G5, non è stato effettuato il richiesto approfondimento di c.d. III livello, né è stato definito il tipo di struttura da realizzare. **Considerando che le NTA prevedono per tali zone urbanistiche un intervento diretto, si esprime parere favorevole esclusivamente per tipologie di intervento non incluse nell'elenco di cui alla DGR 1661/2009.**

Dal punto di vista geotecnico, le prove realizzate hanno evidenziato la generale presenza di strati con scadenti proprietà geotecniche. **Pertanto, in sede di progetto esecutivo, in particolare per l'area 1, dovranno essere attentamente valutati i carichi da applicare al terreno di fondazione, al fine di evitare l'insorgere di importanti cedimenti assoluti e differenziali.**

In materia di Rischio idrogeologico, si evidenzia che **ricadono in ambito art. 6 "Aree di potenziale allagamento" delle NTA del Piano – Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico atteso fino a 50 cm e sono pertanto soggette alla relativa normativa, le seguenti aree: punti 1, 12, 15, della relazione di Variante.**

Inoltre si segnala che **le aree 4 e 17, così' come le aree di Gatteo Mare poste a valle della S.S. Adriatica, ricadono in ambito a grado di vulnerabilità "Estremamente Elevata" nella tavola P9.3 "Analisi geologica – Vulnerabilità intrinseca e fattori di rischio antropici" del PRG. Per tali aree dovranno essere adottati accorgimenti necessari ad evitare l'inquinamento delle falde, in relazione alle opere da realizzare.** La relazione geologica non ha evidenziato altre problematiche di tipo idrogeologico.

Sulla base dei dati e delle analisi contenuti nella relazione geologica, con integrazioni, a firma del Dott. Fabio Fabbri, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con

le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

Comparti 20 e 25 (Gatteo mare): Saranno adottate fondazioni profonde che by-passino lo strato liquefacibile, ovvero saranno realizzate opere ingegneristiche in grado di migliorare le caratteristiche geomeccaniche delle sabbie o di dissipare le eventuali sovrappressioni.

Comparto 27: potranno esclusivamente essere realizzate strutture con tipologie di intervento non incluse nell'elenco di cui alla DGR 1661/2009.

Per tutte le aree, in sede di progetto esecutivo, in particolare per l'area 1, dovranno essere attentamente valutati i carichi da applicare al terreno di fondazione, al fine di evitare l'insorgere di importanti cedimenti assoluti e differenziali.

B) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

Verifica di cui all'art. 15, comma 4, lett. c), punto 1), della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. (dimensionamento)

In sede di richiesta di integrazioni, come sopra richiamata, erano state sollevate perplessità in merito alla verifica del dimensionamento residenziale e delle dotazioni territoriali a corredo della Variante in quanto si constatavano alcune incongruenze.

Infatti i dati derivanti dalla **Relazione della Variante Generale al PRG** approvata con delibera di Giunta Provinciale 283/38416 del 11/07/2001, riportano un dimensionamento che afferisce ad una popolazione teorica pari a 8.992 abitanti, i quali associati ad una capacità insediativa residenziale pari a mq. 40 di SUL, portano ad una **complessiva capacità insediativa pari a 359.680 mq di SC** di questa, il nuovo incremento previsto nel Piano, è pari a **125.300 mq di SC**.

Per quanto attiene al dimensionamento delle dotazioni erano evidenziate le seguenti quantità sulla base di n. 8.992 abitanti teorici:

- verde pubblico attrezzato: mq. 196.920;
- servizi scolastici: mq. 54.250;
- servizi comuni e religiosi: mq. 39.180;
- parcheggi pubblici: 58.720.

La Relazione illustrativa a corredo della presente Variante parte, quale presupposto dimensionale, da **581.195 mq di SC** di complessiva capacità residenziale, già di fatto non coincidente con i dati validati in sede di Variante Generale (come sopra illustrati).

La stessa Relazione riporta, quale dimensionamento totale raggiunto con l'adozione della presente Variante, **609.319 mq di SC** di complessiva capacità residenziale.

E' specificato inoltre che l'incremento della capacità insediativa residenziale raggiunto cumulativamente dalla diverse varianti ex art. 15 che si sono susseguite a partire dalla Variante Generale è pari a mq **28.124 di SC**, che corrispondono al **4.84%** del fabbisogno originariamente stimato.

Posto che per quanto concerne il dimensionamento di tipo residenziale, la L.R. 47/1978 indica una complessiva capacità, posta in capo all'insieme delle varianti ex art. 15 che si succedono nell'arco di validità del PRG, non superiore al 6% della nuova capacità insediativa residenziale prevista dal Piano stesso (ovvero delle aree computate ai sensi dell'art. 13, comma 2, punto 2), si ritiene che tale quantificazione incrementale dovrebbe essere calcolata su 125.300 mq di SC, che rappresenta l'effettiva nuova capacità insediativa prevista dal PRG. Risulterebbe pertanto una capacità edificatoria pari a **7.518 mq di SC (6%)** conformabile

attraverso l'insieme delle possibili varianti specifiche ex art. 15; questo dato risulta nettamente inferiore a quanto dichiarato dall'Amministrazione comunale in seno alla presente Variante, che attesta un incremento insediativo ad oggi utilizzato pari a 28.124 mq di SC.

Si richiama peraltro che già in sede di esame istruttorio di precedenti varianti proposte dall'Amministrazione comunale era stata sollevata la necessità di verificare puntualmente l'incremento delle capacità edificatorie messe in gioco rispetto alla quota massima ammissibile prevista dall'art. 15, comma 4, lett. c), della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., onde stabilire la legittimità degli atti stessi e sancire la possibilità o meno per il Comune di poter ricorrere a successive varianti speciali. Si richiamano, in particolare, i seguenti procedimenti:

- Variante adottata con delibera C.C. n. 37/2003 (osservazioni G.P. n. 26203/120 del 12/04/2005);
- Variante adottata con delibera C.C. n. 70/2005 (osservazioni G.P. n. 22802/126 del 21/03/2006);
- Variante adottata con delibera C.C. n. 24/2007 (osservazioni G.P. n. 30535/174 del 01/04/2008);
- Variante adottata con delibera C.C. n. 16/2007 (osservazioni G.P. n. 92290/394 del 23/10/2007);
- Variante adottata con delibera C.C. n. 75/2011 (osservazioni G.P. n. 1183/6 del 08/01/2005).

Si evidenzia altresì che già all'interno della procedura relativa al “*Programma Integrato di Intervento, Zona urbanistica D9 (Zona destinata alla fruizione del turismo rurale-balneare) Via Bellini – loc. Gatteo Mare, in variante al PRG vigente, adottato con delibera CC. n.34 del 07.09.2010*”, oggetto di espressione provinciale con delibera G.P. 119368/552 del 27.12.2012, l'Amministrazione Comunale aveva dichiarato esaurita la capacità edificatoria residenziale ammissibile con varianti ex art. 15 della L.R. 47/1978 (vedasi nota comunale prot. n. 2384 del 20.03.2012, afferente al procedimento citato).

Alla luce di quanto sopra esposto, si formula la seguente osservazione:

B.1) La Variante in oggetto propone un incremento insediativo di tipo residenziale che, sommato agli incrementi posti in essere dalle precedenti varianti specifiche, disattende quanto disposto dall'art. 15, comma 4, lettera c). Ne consegue che le proposte di modifica apportate con la presente Variante non possono essere legittimate ai sensi di legge. Si rende pertanto necessario rimandare ai redigenti strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 20/2000 la definizione delle politiche insediative che l'Amministrazione comunale valuti necessarie al soddisfacimento del futuro fabbisogno abitativo.

Standard urbanistici (art. 46 della L.R. 47/78)

In tema di standard urbanistici, non risulta chiaro se le tabelle della Relazione a corredo della presente Variante, rispetto alle analoghe tabelle D1 ed D2 di quantificazione iniziale delle dotazioni definite in sede di Variante Generale al PRG, rappresentino il prodotto finale comprensivo di tutte le varianti intervenute dopo l'approvazione della stessa, oltre che della presente.

Alla luce di quanto sopra esposto, si formula la seguente osservazione:

B.2) Si ritiene pertanto necessario che l'Amministrazione comunale, attraverso un puntuale bilancio delle dotazioni messe in gioco, sia in modo diretto (modifiche cartografiche) che indiretto (monetizzazioni), verifichi la sufficiente capienza (dimensionamento) del Piano dei Servizi, ossia la presenza e quantificazione nel PRG di aree destinate a zone G (per ognuna delle tipologie di standard).

Si specifica inoltre che, ai sensi della lettera A), punto c), dell'art. 46 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., non può essere conteggiato come verde di standard quello ricadente all'interno delle fasce di rispetto.

Verifica di cui all'art. 15, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.

B.3) Poiché la presente Variante è stata adottata in pendenza dell'iter approvativo di altre varianti, ai sensi del comma 2, dell'art. 15 della L.R. 47/78 è necessario che il Comune di Gatteo indichi specificatamente i motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'assunzione, nonché assicurino il coordinamento e l'integrazione tecnica tra i due strumenti.

In merito a tale aspetto si evidenziano peraltro due circostanze particolari che costituiscono, da un lato il riferimento per assicurare quanto richiesto sopra, dall'altro il quadro di valutazione di alcuni dei successivi punti:

- l'una, quella determinata da quanto osservato al soprastante punto B.1 in merito al dimensionamento residenziale del Comune di Gatteo;
- l'altro il frequente ricorso, all'interno della variante in esame, a forme di “contribuzione” dei soggetti privati ad opere extra – comparto, richiedenti presupposti giuridico – tecnici riscontrabili negli strumenti urbanistici delineati dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., i cui rinnovati contenuti e strumenti meglio e più espressamente si adattano a coniugare le esigenze pubblico – private nella pianificazione urbanistica. In tal senso, l'urgenza della presente variante si dovrebbe leggere e limitare in quelle strette modifiche che non implicano o mettano in gioco trasformazioni o oneri fuori dall'ordinario regime ex L.R. 47/78, diventando invece urgente il passaggio della strumentazione urbanistica comunale alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Modifiche cartografiche

Fermo restando quanto definito al precedente punto B.1 relativamente al dimensionamento residenziale, si considera e osserva quanto segue in merito alle singole proposte di variante:

Modifica punto 1) – La modifica consiste nella trasformazione di un'area, a Gatteo Mare, in Via Vivaldi - Via Rigossa Dx, da zona H3.1 (*Zona destinata a parcheggio privato*) a zona H2A (*Zona destinata a servizio della mobilità*), al fine di realizzare una nuova stazione di distribuzione carburanti a servizio di un'area interessata dal passaggio di numerosi veicoli.

B.4) Parte dell'area (quella più verso mare) è gravata dalla Tutela del paesaggio fluviale di cui all'art. 17, lettera c), delle Norme del PTCP; pertanto l'edificazione non potrà interessare tale porzione di territorio e al contempo dovranno essere adottate tutte le misure mitigative al fine di assicurare una piena tutela paesaggistica.

Modifica punto 2) – La modifica consiste nella trasformazione di un'area in Via San Martino in località S. Angelo, da zona E1 (*Zona agricola per funzioni direttamente connesse con la conduzione del fondo*) a zona D3.7 (*Zona con destinazione terziaria/residenziale di nuovo impianto*).

B.5) Fermo restando quanto sollevato al soprastante punto B.1 e considerate le limitazioni dovute alla presenza dell'elettrodotto ad altissima tensione, della fascia di rispetto stradale (calcolata sulla base di quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada), nonché della compatibilità delle funzioni ammesse con in contesto in cui la previsione dovrebbe conformarsi, si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi l'effettiva possibilità di attribuire l'edificabilità per funzioni terziarie nelle porzioni utili del comparto.

Contestualmente è necessario portare a coerenza anche la modifica dell'art. 33 sexies delle NTA Zona Urbanistica D3.7 e la conseguente modifica dell'art. 107 sexies Area

Normativa 43.6 (Zona Urbanistica D3.7).

Modifiche punto 4-5) – La modifica consiste nel passaggio di alcuni edifici sparsi da zona E4 (*Area di pertinenza di edifici e complessi rurali connessi alle attività agricole*) a zona E5 (*Area di pertinenza di edifici e complessi rurali non più destinati alle attività agricole*) e da zona E6 (*Area di pertinenza di edifici abitativi esistenti non collegati alle attività agricole*) a zona E8 (*Area di pertinenza di edifici specialistici dismessi, non recuperabili per attività produttive agricole*).

L'art. 28 "Zone territoriali omogenee E" delle Norme di Attuazione del PRG al punto 20 "Prescrizioni generali per gli interventi nelle zone agricole" recita: *"Le variazioni di classificazione delle zone urbanistiche E2, E4, E5, E6, E7, E8 da riportare negli elaborati cartografici del P.R.G. in scala 1:2.000 per i centri ed in scala 1:5.000 per il territorio agricolo in relazione al rilevamento di errori cartografici e/o di classificazione documentati, sono ammesse in relazione a quanto stabilito dall'art. 15 L.R. 47/78"*.

B.6) La motivazione addotte per il cambio di classificazione non sono corredate da alcuna documentazione che supporti i presupposti di errore di rilevamento e/o di classificazione così come previsto dalle NTA del PRG. Tale modifica potrà essere riproposta e valutata e definita con in nuovi strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Modifica punto 6) – La modifica prevede la trasformazione di un area in Via Ghiselli a Gatteo Mare da zona B2 (*Zona a verde privato e di pertinenza dell'edificato*) a zona D6 (*zona prevalentemente insediata con destinazione turistica*). La modifica proposta è gravata dal vincolo di cui all'art. 14 "Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica" delle Norme del PTCP, che definisce indirizzi e prescrizioni volti alla riduzione della densità edilizia ed alla valorizzazione delle aree libere e residue come elementi strategici per la riqualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana. In tal senso, la nuova edificazione o incrementi degli indici edificatori in tali ambiti di tutela sono ammessi esclusivamente se derivanti dal trasferimento di volumi esistenti.

B.7) Posto che non pare sussistano i presupposti per garantire la conformità alle disposizioni di tutela paesaggistica definite dal PTCP, si rimanda al Comune una espressa e compiuta verifica degli aspetti evidenziati.

Modifiche punti 13/14/15) - La modifiche proposte consistono nella trasformazione di aree agricole identificate quali zone E1 (*Zona agricola per funzioni direttamente connesse con la conduzione del fondo*) in "Zone residenziali di nuovo impianto sottoposta a C.D (*comparto diretto*)" classificate rispettivamente quali zone C3.14 in Via Termine II a Gatteo (introdotta a seguito della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.), in zona C3.15 in Via S. Antonio a Gatteo e zona C3.16 in Via Signori a S. Angelo.

Oltre alle questioni di legittimità sollevate in merito al dimensionamento residenziale, si evidenzia un ulteriore contrasto con il sistema della pianificazione territoriale ed urbanistica. La proposta infatti configura insediamenti residenziali isolati in zona agricola, in discontinuità con il tessuto insediativo esistente, ponendo quindi le nuove funzioni in contrasto sia con le disposizioni dell'art. 40, comma 4, della L.R. 47/78, sia con i principi della L.R. 20/2000 e della pianificazione paesaggistica.

B.8) Per tali motivazioni è necessario che l'Amministrazione Comunale in sede di approvazione stralci le previsioni proposte, nonché i dispositivi normativi ad esse associati.

Contestualmente è necessario portare a coerenza anche la modifica delle NTA degli

artt. 27.8 Zona Urbanistica C3.14, 27.9 Zona Urbanistica C3.15 e 27.10 Zona Urbanistica C3.16;

Modifiche punti 16/18) – Si prevede la trasformazione di un area in Via Campagnola a Gatteo da zona D3 (*Zona industriale e artigianale di nuovo impianto*) a zona C3.16 (*Zone Residenziale di nuovo impianto sottoposta a C.D. Comparto Diretto*), nonché l'eliminazione di un comparto D3 (con conseguente riclassificazione dell'area a zona E1) e la trasformazione di due parti della stessa zona D3 in area B1 (*Zona residenziale urbanizzata*). Oltre alle questioni di legittimità sollevate in merito al dimensionamento residenziale, si evidenzia un ulteriore contrasto con il sistema della pianificazione territoriale ed urbanistica ravvisando problemi di coerenza con il redigendo Piano Strutturale Intercomunale che prevede la localizzazione di una APEA proprio in adiacenza al tessuto produttivo del PRG vigente.

B.9) Alla luce di quanto sollevato e richiamate le osservazioni di cui al precedente punto B.1, la proposta in oggetto non si ritiene perseguibile nemmeno alla luce delle scelte prospettate per la pianificazione strutturale.

Contestualmente è necessario portare a coerenza la Modifica dell'art. 27.11 delle NTA Zona Urbanistica C3.17.

Modifica punto n. 20) - Consiste nella riclassificazione, in località Gatteo Mare di una piccola porzione di un area posta all'interno del Comparto C3.7 (*Zone Residenziale di nuovo impianto sottoposta a C.D. Comparto Diretto*) con trasformazione di parte del parcheggio pubblico già realizzato e ceduto all'Amministrazione Comunale in zona B7 (*Zona residenziale urbanizzata di riassetto urbano*). L'intento dell'Amministrazione Comunale è quello di cedere il nuovo lotto attraverso un bando pubblico per la realizzazione di opere finalizzate al miglioramento dei parcheggi pubblici, verde pubblico e viabilità di stretta pertinenza del limitrofo polo scolastico; a tal fine l'antistante zona F1 (*Zona per attrezzature sportive*) viene trasformata in zona G1 (*Zona per verde pubblico attrezzato*) e zona G5 (*Zona per parcheggio pubblico*). In sede di richiesta integrazioni, essendo l'area gravata rispettivamente dal vincolo di cui all'art. 14 “Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica” e dall'art. 13 “Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile” delle Norme del PTCP era stata richiesta la verifica del rispetto e della coerenza di quanto disposto agli articoli citati.

L'Amministrazione, in sede di integrazioni, ha proposto di utilizzare i volumi dell'ex-colonia “Lanerossi” - pari a 3.800 mc e già insistente in zona tutelata ai sensi dell'art. 13 del PTCP – demoliti e solo in parte già riutilizzati. I conteggi effettuati portano ad un bilancio finale che conta 40 mc in più a favore della nuova edificazione in area tutelata ai sensi dell'art. 14 delle Norme del PTCP.

B.10) Per una corretta conformazione dell'area è necessario che:

- i nuovi volumi residenziali siano pari ai volumi residui derivanti dalla demolizione/ricostruzione della ex colonia “Lanerossi”, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 13 e 14 delle Norme del PTCP;
- le aree libere rimangano inalterate o risultino in quantità maggiore dell'esistente, calcolate all'interno delle zone di cui all'art. 14.

Contestualmente è necessario portare a coerenza la modifica dell'art. 14.1 delle NTA Zona Urbanistica B.7.

Modifica punto 23) – La Variante propone l'inserimento di un vincolo conservativo per un fabbricato esistente in Via C. Battisti a Gatteo Mare, in quanto l'edificio presenta particolari caratteristiche architettoniche e storiche.

B.11) La modifica proposta non è ammissibile in seno al presente procedimento

urbanistico in quanto necessitante del superato procedimento di cui all'art. 14 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.. L'Amministrazione comunale potrà demandare l'apposizione del vincolo alla Pianificazione Strutturale Intercomunale attualmente in fase di redazione. Nel merito, peraltro, si rileva che non è stata prodotta alcuna analisi di carattere storico e tipologico che possa giustificare l'apposizione del vincolo all'edificio evidenziato.

Modifica punto n. 24 – Prevede la trasformazione di un'area in Via I° Maggio a Gatteo Mare di proprietà comunale da zona G1 (*Zona per verde pubblico attrezzato*) a zona D6.1 (*Zona per parcheggio privato*) a servizio delle strutture alberghiere.

B.12) La modifica proposta è ammissibile solo a seguito di una positiva verifica del bilancio delle dotazioni pubbliche come determinato al precedente punto B.2.

Modifica punto n. 25 - Prevede la trasformazione di un'area esistente in Via Trento a Gatteo Mare da zona G5 (*Zona per parcheggio pubblico*) a zona B1C (*Zona residenziale urbanizzata*).

B.13) Per la valutazione si rinvia alle medesime considerazioni espresse ai precedenti punti B.1 e B.2. Contestualmente è necessario portare a coerenza la modifica dell'Art. 9 delle NTA Zona Urbanistica B).

Modifica punto n. 26 – Si prevede l'inserimento lungo la Via Staggi a S. Angelo di una zona D3.B (*Comparto di nuovo impianto con destinazione produttiva*) introdotta a seguito della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Si mette in evidenza che la possibilità di insediamento di attività produttive in aree prettamente agricole, che non presentano alcuna effettiva idoneità all'urbanizzazione, si pone in contrasto con i principi di sostenibilità ambientale e territoriale assunti dalla disciplina urbanistica vigente. Si ritiene infatti che la localizzazione diffusa e frammentata di tali funzioni sia incompatibile con le zone agricole, sia per gli impatti generati dai processi produttivi, sia in relazione alla presenza di adeguate dotazioni infrastrutturali.

Nel caso in oggetto si sottolinea inoltre che la previsione comporterebbe specifiche problematiche in merito all'accessibilità dalla Via Staggi. Come già precisato in sede di richiesta di integrazioni, attualmente su tutta la S.P. n. 97 Staggi dal Km 0 al Km. 6+500 vige "il divieto di transito per tutti i veicoli (escluso mezzi di soccorso, residenti, mezzi del servizio di pubblico trasporto e di carico-scarico diretti alle imprese con sede sulla SP 97 STAGGI) aventi massa superiore a 3.5 t", apposto con ordinanza n. 159 del 07/08/2012 del Dirigente Servizio Infrastrutture Viarie e Viabilità – Comprensorio di Cesena, in quanto le caratteristiche dimensionali della carreggiata non consentono ulteriori aumenti di carico dei veicoli "pesanti". E' indubbio pertanto che nuovi insediamenti produttivi che hanno accesso diretto alla strada provinciale dovranno farsi imprescindibilmente carico dell'adeguamento dimensionale/funzionale di tutta l'infrastruttura stradale per garantirsi una adeguata accessibilità.

B.14) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritenuto che la proposta in oggetto non abbia i requisiti necessari per essere confermata, si chiede all'Amministrazione comunale di provvedere al suo stralcio in sede di approvazione.

Contestualmente è necessario portare a coerenza la modifica dell'art. 31 delle NTA Zona Urbanistica D3.

Modifica punto n. 28) – Si prevede la trasformazione di un'area posta ai margini della nuova circoscrizione di S. Angelo da zona E1 (*Zona agricola per funzioni direttamente connesse con la conduzione del fondo*) a zona D1.6 (*Zona per parcheggio privato*) da destinarsi

esclusivamente ad attività produttiva “scoperta” per circa 6.600 mq quale spazio espositivo senza potenzialità edificatoria.

Si rileva innanzitutto, sulla base della descrizione fornita, una incoerenza fra la funzione attribuita alla previsione e la classificazione urbanistica ad essa associata, nonché il fatto che le Norme del PRG non contengono alcuna specifica regolamentazione di tale area. Ancorché all'interno della stessa non vi sia possibilità di costruire, si evidenzia che l'area è in gran parte interessata dalla fascia di rispetto dell'elettrodotto ad alta tensione (380kv), nonché dalle fasce di rispetto stradali (nuova circonvallazione fra la SP 33 e la SP 109) e da due scoli consorziali (Canale S. Martino del Fossatone e Canale Fossatone del Rigoncello), rispetto ai quali si richiama il parere contrario del Consorzio di Bonifica della Romagna.

B.15) Ciò premesso, e rilevate altresì le considerazioni già sollevate ai punti precedenti in relazione all'inserimento, in zona agricola, di nuove aree urbanizzabili, sia per funzioni residenziali che produttive, si ritiene che la proposta in oggetto non abbia i requisiti necessari per essere conformata. Si chiede pertanto all'Amministrazione comunale di provvedere al suo stralcio in sede di approvazione.

Modifiche Normative

Fermo restando quanto definito al precedente punto B.1 relativamente al dimensionamento residenziale, si osserva quanto segue:

Modifica punto n. 29 - Art. 4 “Definizioni” – Verde Privato di Pertinenza (Vp)

La possibilità di monetizzare i moduli di verde privato di nuovo impianto “*per carenze di spazio o impossibilità derivanti da vincoli di legge in aree proposte dall'Ufficio tecnico comunale, ovvero monetizzati previo parere vincolante della Giunta Comunale*” pare incongrua rispetto alla precipua finalità associata al verde privato pertinenziale, con specifico riferimento alla funzione residenziale.

B.16) Posto che tale possibilità è prevista dalla legislazione vigente per le aree di standard pubblico, per quanto di competenza, si ritiene di dover segnalare all'Amministrazione che la generalizzazione della norma non dovrà compromettere il corretto rapporto fra le dotazioni ecologico-ambientali e la superficie costruita. A tal proposito si veda quanto evidenziato al punto in C in merito alla valutazione ambientale per le modifiche normative.

Modifica punti n. 30/31 - Art. 9 “Zona Urbanistica B”

B.17) In merito all'inserimento della norma di riferimento per la zona B1K si rinvia alla verifica di quanto richiesto alle precedenti osservazioni B.1 e B.2.

Modifica punto n. 33 - Art. 27.3 “Zona Urbanistica C3.9”

B.18) In merito all'inserimento della norma di riferimento per la zona C3.9 si rinvia alla verifica di quanto richiesto alle precedenti osservazioni B.1 e B.2.

Modifica punto n. 44 - Art. 54 “Zona Urbanistica G1”

Il raddoppio dell'indice di utilizzazione fondiaria nelle aree a verde pubblico attrezzato dovrebbe essere verificato in relazione sia agli aspetti geologici conseguenti ai maggiori carichi insediativi, sia alla complessiva strategia di assetto delle aree destinate a standard di verde pubblico (Piano dei Servizi).

B.19) Fatte salve puntuali esigenze, che potranno essere esaminate nella loro specificità

e rilevato che tale modifica non risulta valutata sotto il profilo ambientale e territoriale (Rapporto preliminare), si ritiene che la generale possibilità di incremento dell'indice di utilizzazione fondiaria, definita per via normativa, dovrebbe essere più congruamente verificata e portata a compimento con l'approvazione dei redigendi strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Modifica punto n. 45 - Art. 63 “Area normativa 1”

La riduzione da 500 a 400 mq della superficie minima negli interventi trasformativi dovrebbe essere verificata sotto il profilo della sostenibilità ambientale e territoriale con l'obiettivo di garantire un equo rapporto fra aree libere e superfici coperte (si veda, a titolo esemplificativo, l'incidenza della modifica normativa introdotta all'art. 4 in merito alla possibilità di monetizzare i moduli di verde privato).

B.20) Rilevato che tale modifica non risulta valutata sotto il profilo ambientale e territoriale (Rapporto preliminare), si specifica che un lotto di dimensioni così ridotte possa essere considerato esclusivamente nel tessuto urbano già conformato ed edificato, ritenendo che la dimensione più appropriata del lotto minimo debba essere più congruamente verificata e portata a compimento con l'approvazione dei redigendi strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Modifica punto n. 47 - Art. 99 “Area normativa 36”

Le modifiche normative introdotte hanno lo scopo di consentire, con riferimento alle zone D6 (*Zone prevalentemente insediata con destinazione turistica*):

1. la possibilità di effettuare interventi per la realizzazione di scale ed ascensori, prima condizionata al solo raggiungimento della conformità edilizia per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la prevenzione degli incendi ed ora estesa in modo generico;
2. la possibilità una tantum di regolarizzare le superfici destinate a strutture aventi carattere temporaneo o provvisorio - qualora l'autorizzazione rilasciata sia ancora valida - mediante permesso di costruire oneroso accompagnato da un atto unilaterale d'obbligo in cui il richiedente si impegna a mantenere la destinazione d'uso alberghiera per un periodo non inferiore a 20 anni dal rilascio del permesso medesimo.

Si osserva innanzitutto che non è stata operata alcuna valutazione in ordine ai possibili effetti urbanistici, territoriali ed ambientali conseguenti alle modifiche normative introdotte, le quali potrebbero incidere in maniera anche significativa sul rapporto fra aree libere e superfici coperte e, conseguentemente sul rapporto fra costruito e città pubblica. Inoltre, non è stata effettuata alcuna valutazione di coerenza rispetto agli obiettivi definiti dall'art. 14 *Zone urbanizzate in ambito costiero* delle Norme del PTCP, che mirano alla riduzione della densità edilizia, alla valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana, nonché alla realizzazione degli standard e dei servizi necessari alle funzioni stabilmente insediate. Ai sensi della disposizione paesistica, infatti, ulteriori quote di edificazione sono ammissibili prioritariamente attraverso processi di trasferimento/accorpamento dei volumi esistenti.

Muovendosi in piena coerenza con tali finalità, il Documento Preliminare (DP) del Piano Strutturale Intercomunale, supportato da una puntuale analisi ricognitiva delle strutture ricettive presenti nel territorio (Quadro Conoscitivo), prefigura politiche di intervento sostanzialmente finalizzate alla rigenerazione urbana dei volumi esistenti. Il DP rileva infatti che permangono, in particolare a Gatteo, “*diverse strutture a due stelle, sovente di piccola dimensione, che sono da considerarsi obsolete ed economicamente marginali, e che frequentemente non hanno lo spazio per riqualificarsi operando all'interno di lotti di piccola*

dimensione.

Il DP specifica infatti che *“Laddove diverse strutture alberghiere si trovano l’una affiancata all’altra, come spesso avviene, in particolare a Gatteo mare la soluzione che appare più efficace e da favorire è quella che la dismissione di una o più strutture possa dare luogo ad un intervento di completo rifacimento di un albergo contiguo [...]. Laddove non vi sono queste condizioni di contiguità, o comunque non si manifesta un interesse all’acquisizione del lotto dismesso da parte di un altro albergo in prossimità, il lotto dismesso e demolito potrà essere ridestinato a servizi pubblici e/o privati all’utenza turistica (quali parcheggi, piscine, palestre e simili), gestibili in forma consortile da più alberghi della zona o anche da altro soggetto privato”*. Il DP evidenzia inoltre che il RUE potrebbe in linea di massima continuare a confermare le possibilità previste dai vigenti PRG di *“interventi edilizi di ristrutturazione ed ampliamento sui singoli lotti, correlata alla ristrutturazione sostanziale o, ancora meglio, di demolizione e ricostruzione dei volumi preesistenti, nel rispetto di requisiti minimi riguardo alle superfici permeabili a verde e riguardo al raggiungimento di una certificazione energetica in classe elevata”*.

Si configura pertanto un processo di rigenerazione urbanistica della fascia costiera e, insieme, dell’apparato ricettivo che potrà assumere aspetti differenziati in rapporto alle differenze oggettive dei contesti e delle risorse disponibili (PSC/RUE).

B.21) Alla luce delle considerazioni suesposte, non si può definire la compatibilità delle modifiche normative introdotte all'art. 99 con le disposizioni paesistiche di tutela della fascia costiera di cui all'art. 14 delle Norme del PTCP in assenza di una specifica valutazione territoriale ed ambientale. Poichè tali modifiche non risultano neppure coerenti con le valutazioni e le conseguenti strategie assunte in seno alla pianificazione strutturale in corso di definizione, le stesse non si ritengono perseguibili in seno al procedimento in oggetto e se ne demanda pertanto lo stralcio in sede di approvazione.

Coerentemente dovrà inoltre essere modificato anche l'art. 178 “Vincolo di limitazione o subordinazione a strumenti di pianificazione nazionali, regionali o infraregionali – Zone di salvaguardia della morfologia costiera”.

Modifica punto n. 50 - Art. 161 “Uso C1/1”

La modifica introduce la possibilità di raddoppiare la Superficie complessiva nelle zone D4.3 (Zone per attività produttive e tecnico distributive insediate soggette a particolari limitazioni/D4) se attuate prima del 31.12.2012, nonché l'aumento dell'altezza massima sino ad 8,00 mt. La modifica proposta per via normativa assume un carattere generico e risulta applicabile indistintamente a tutte le zone D4.3, senza aver effettuato preventivamente alcuna valutazione sia di carattere sismico-geologico sia di carattere ambientale e territoriale.

B.22) Ciò premesso, si ritiene che la modifica proposta all'art. 161 dovrebbe essere più congruamente verificata e portata a compimento con l'approvazione dei redigenti strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Modifica punto n. 51 - Art. 171 “Rispetto elettrodotti”

B.23) La modifica proposta deve essere verificata sulla base dei dispositivi di cui alla L.R. 15/2013 (art. 50).

6) Modifiche connesse ad Accordi con i privati (art. 18 L.R.20/2000)

La presente Variante si propone di recepire i contenuti definiti dalle delibere di Giunta Comunale n. 72, 73 e 74 del 03.11.2011, n. 63 del 18.07.2013, relativi alle proposte di accordo con privati ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000, quali: Accordo Società PAMA S.r.l., accordo signori Paglierini Tiziana e Gobbi Augusta e accordo Società Immobiliare Giovanna

In merito alle proposte di variazione urbanistica connesse ai suddetti accordi si considera ed osserva quanto segue:

Modifica n. 52/17/41 - Accordo con Società PAMA S.r.l.

Viene individuata una zona D3.6 "*Comparto di nuovo impianto con destinazione Commerciale/Terziaria*" riclassificando la vigente destinazione B4 in località Gatteo, per consentire la realizzazione di un centro commerciale direzionale e una media struttura di vendita alimentare in posizione centrale rispetto al nucleo urbano. Il privato si impegna a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione di Via Giovanni XXIII, Via Alighieri, Via Foscolo, Via Leopardi e Via Tetrarca, nonché a finanziare le opere di esecuzione della rotatoria in Via Giovanni XXIII, in conformità al progetto approvato dalla Giunta Comunale.

Pur riconoscendo un interesse pubblico nella riqualificazione della viabilità al centro di Gatteo, la modifiche urbanistica proposta non pare configurare una operazione strettamente necessaria e direttamente strumentale alla costruzione di un organico progetto di valenza pubblica, in cui si rilevino chiaramente, così come stabilito dall'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. "*le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale*". Non risulta tantomeno possibile ritenere ragione sufficiente a rilevare l'interesse pubblico la disponibilità dei privati a partecipare finanziariamente alla realizzazione di interventi di manutenzione delle opere pubbliche esistenti.

B.24) Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a rimodulare il dispositivo negoziale al fine di declinare più puntualmente gli elementi che concorrono alla formazione dell'interesse pubblico sotteso all'accordo con i privati, volti all'effettiva "costruzione" della città pubblica.

Modifica n. 53/13/36 - Accordo con i signori Paglierini Tiziana e Gobbi Augusta

In Via Fenili viene riclassificata per mq. 2.800 parte di zona agricola E1 in zona C3.14 "*Comparto di nuovo impianto con destinazione residenziale*" (di cui all'art. 27.8 delle NTA). Il privato si impegna a finanziare le opere di riqualificazione di parte della viabilità extraurbana in particolare l'incrocio fra la Via Termine e la Via la Via Molino Vecchio in conformità al progetto approvato dalla Giunta Comunale.

B.25) Si rinvia alle medesime considerazioni espresse al precedente punto B.8).

Modifica nn. 54/26/40 - Accordo con la Società Immobiliare Giovanna di Gessi Alan & C. s.n.c.

Viene individuata una zona D3.B "*Comparto di nuovo impianto con destinazione produttiva*" riclassificando la vigente destinazione agricola E3 per consentire al privato la realizzazione un centro di raccolta materiali ferrosi. Il privato si impegna a finanziare le opere di realizzazione della mini rotatoria stradale tra le Vie Roncadello e Savignano e il rifacimento dell'asfaltatura in Via Roncadello Gatteo in conformità al progetto approvato dalla Giunta Comunale.

B.26) Si rinvia alle medesime considerazioni espresse al precedente punto B.14).

C) Decisione in merito alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 4/2008 e ss.mm.ii..

Atteso che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena ;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena (A.U.S.L.) Dipartimento Sanità Pubblica;
- Consorzio di Bonifica della Romagna;
- che il Comune ha trasmesso a tali Enti gli elaborati di Variante nonché il “Rapporto ambientale preliminare”;
- che i sopra indicati soggetti competenti in materia ambientale, esaminati i documenti trasmessi, **escludono l'assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto formulando alcuni rilievi e prescrizioni.**

C.1) Ritenendo condivisibili le prescrizioni formulate dai sopra citati enti, si chiama il Comune a tener conto, in sede di approvazione, dei rilievi formulati con parere congiunto da AUSL e ARPA. (prot. prov n. 146168 del 11/12/2013) nonché dei rilievi formulati con parere del Consorzio di Bonifica (prot. prov. n. 64414 del 20/06/2014).

Il Rapporto preliminare ha minuziosamente analizzato le proposte cartografiche inserite nella presente Variante, individuando con precisione le criticità e le conseguenti misure per la risoluzione delle problematiche, che si ritengono pienamente condivisibili. Non è stata tuttavia effettuata alcuna valutazione degli impatti derivanti dalle modifiche normative proposte.

C.2) Fermo restando che la valutazione ambientale effettuata per talune previsioni adottate deve comunque ritenersi prioritariamente subordinata alla piena conformità urbanistica delle medesime (osservazioni di cui al punto B) del presente atto, si chiede all'Amministrazione comunale di garantire in fase di approvazione/attuazione, il recepimento di tutte le soluzioni indicate e puntualmente descritte nel Rapporto preliminare atte a mitigare o risolvere tutte le criticità evidenziate.

Valutato, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che la Variante in oggetto possa essere esclusa, alle condizioni di cui al paragrafo C precedente, dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 02/07/2014 con comunicazione prot. n. 68489/2014 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale la bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta Provinciale;
- che il Comune di Gatteo ha risposto al confronto sulla bozza inviata, con nota pervenuta il 03/07/2014 acquisita agli atti con prot. prov. n. 68861/2014, condividendo l'esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in

oggetto e le considerazioni proposte.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dalla Posizione Organizzativa in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03), con le prescrizioni espresse nella soprastante parte narrativa A).

2) Di formulare le osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/78, espresse nella sezione B) -sottopunti da B.1 a B.26- della soprastante parte narrativa.

3) Di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con la prescrizione espressa al punto C sottopunti C.1 e C.2 nella soprastante parte narrativa.

4) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Gatteo per il seguito di competenza.

Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Delibera prot. n. 69325 del 04/07/14)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ La sottoscritta Simona Savini, P.O. "Pianificazione Territoriale", dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

☐ Il sottoscritto ALESSANDRO GUIDI Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 04/07/2014

IL DIRIGENTE/TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 7/7/14

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

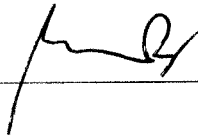
Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE





PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 8 LUG. 2014 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



